

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
——— XVII LEGISLATURA ———

**Giovedì 8 maggio 2014**

**243<sup>a</sup> e 244<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

**ORDINE DEL GIORNO**

**alle ore 9,30**

**I. Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzione**

**II. Discussione del disegno di legge:**

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 **(1413)**

**alle ore 16**

**Interrogazioni** (*testi allegati*)

**INTERROGAZIONE SULLO STATO GIURIDICO DEL  
PERSONALE DOCENTE DICHIARATO PERMANENTEMENTE  
INIDONEO ALL'ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI  
DOCENTE, MA IDONEO AD ALTRE FUNZIONI**

(3-00607) (8 gennaio 2014)

PUGLISI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -  
Premesso che:

le disposizioni in materia di personale scolastico contenute nell'art. 15, commi 4 e seguenti, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, hanno disciplinato lo stato giuridico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all'espletamento della funzione di docente, ma idoneo ad altre mansioni;

a tal proposito, al comma 6, dispone che "Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015/2016, tale personale [inidoneo] può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche";

come ben si evince dalle note emanate dal Ministero (nota n. 13000 del 3 dicembre e nota n. 0013220 del 6 dicembre 2013) gli unici atti previsti sono quelli relativi alla presentazione del modulo A (nel caso in cui i docenti chiedano di non essere sottoposti nuovamente a visita, trasferimento) o B (se chiede di essere utilizzato per le iniziative di cui all'art. 7 del decreto-legge o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica);

ai docenti "idonei ad altri compiti" non è fatto obbligo alcuno di presentare istanze che non rientrino nelle prime due modalità, dunque tantomeno di dover presentare richiesta per essere sottoposto a visita, visto che ciò compete all'amministrazione e non al singolo;

i dirigenti possono inviare richiesta di visita per i docenti dopo il previsto termine di presentazione dei moduli A o B e non prima, non potendo già prevedere se il/la docente è interessato/a a presentare una delle due richieste;

i dirigenti scolastici e gli uffici scolastici territoriali devono unicamente ed esclusivamente limitarsi a recepire le indicazioni nazionali ed il dettato normativo generale senza innovare la materia o interpretarla in modo fuorviante;

il personale dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, così come previsto dalla nota n. 0013220 del 6 dicembre 2013 (di integrazione alla nota n. 13000 del 3 dicembre) è utilizzato, comunque, nelle mansioni attualmente previste dal contratto collettivo integrativo del 25 giugno 2008 e permane in utilizzo nell'attuale sede di servizio;

rilevato che:

continuano a pervenire all'interrogante segnalazioni in merito a veri e propri atti arbitrari ed illegittimi da parte di alcuni uffici scolastici territoriali o singoli dirigenti scolastici che interpretano in modo erroneo od addirittura innovano il dettato normativo come previsto dal decreto-legge n. 104 del 2013;

in particolare, alcune amministrazioni periferiche, come ad esempio l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo e gli uffici scolastici territoriali di Benevento e di Bologna, sostengono che sia necessario presentare o uno dei due modelli oppure una specifica istanza da parte del soggetto interessato a sottoporsi a visita; diversamente, in altre regioni, come la Toscana, la Campania, o l'Emilia-Romagna, non si fa menzione di tutto ciò e gli uffici scolastici regionali si limitano a dire che coloro che non presentano né il modulo A né il modulo B saranno sottoposti a visita medica, come previsto dal decreto-legge;

laddove gli uffici regionali sostengono l'obbligatorietà della presentazione dell'istanza si è in presenza di un'erronea interpretazione di quanto disposto dal decreto;

tali atti illegittimi sono perpetrati ai danni dei docenti "idonei ad altri compiti" da parte di alcuni uffici scolastici regionali, di alcuni uffici scolastici territoriali e di alcuni solerti dirigenti scolastici, in relazione a presunti prescrittivi adempimenti cui dovrebbero sottoporsi i docenti inidonei;

in particolare, nelle richiamate note ministeriali non si sostiene che sia obbligatorio, per i docenti che non presenteranno le domande di cui ai moduli A e B, presentare istanza per essere sottoposti a visita medica collegiale entro le date più svariate, comprese tra il 13 e il 20 dicembre;

le citate interpretazioni o circolari locali comportano una costrizione o un'induzione forzata nei confronti del docente interessato inducendolo in errore e conseguentemente si vizia la volontà dello stesso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della confusione generata dagli uffici periferici del Ministero relativamente alla posizione del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all'espletamento della funzione di docente, ma idoneo ad altre mansioni, e quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di porre rimedio a tale situazione;

se non ritenga di intervenire presso le amministrazioni scolastiche periferiche e i dirigenti scolastici che, nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale, hanno imposto illegittimamente ai docenti dichiarati inidonei di presentare istanza individuale per essere sottoposti a visita ovvero dichiarazione di utilizzazione in altri compiti, per far sì che gli stessi cessino dal porre in essere atti che inducono il personale interessato o viziano la volontà dello stesso;

come intenda intervenire affinché tutti gli uffici scolastici presenti sul territorio nazionale agiscano esclusivamente e nel pieno rispetto del dettato normativo del decreto-legge n. 104 del 2013;

quali iniziative intenda adottare per far sì che nei confronti dei docenti dichiarati temporaneamente permanentemente inidonei vengano adottate tutte le garanzie concernenti il trattamento dei dati personali.

## **INTERROGAZIONE SUL CROLLO DI UN SOFFITTO IN UN EDIFICIO SCOLASTICO DI CAGLIARI**

(3-00700) (5 febbraio 2014)

ANGIONI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -  
Premesso che:

il 29 novembre 2013 a Cagliari è crollato parte del soffitto di un'aula del liceo ginnasio "Dettori" e una pioggia di mattoni, cemento ed intonaco ha investito gli alunni che seguivano la lezione di italiano;

altre aule della stessa scuola hanno crepe sul soffitto e sulle pareti, e dossi sui pavimenti;

un'insegnante e 2 studenti sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave e solo per la loro prontezza di reazione si sono evitati incidenti più gravi;

i vigili del fuoco, dopo il crollo, hanno ovviamente evacuato l'intero edificio che da allora è al centro di verifiche per conoscere la sua effettiva agibilità;

considerato che:

nel liceo Dettori, così come in tutte le altre scuole di Cagliari, è ancora viva la preoccupazione per quanto accaduto ma, soprattutto, per lo stato di degrado nel quale versano molti edifici scolastici della città, e da ricordare, tra l'altro, che nel 2007, nell'istituto nautico "Buccari", crollò il tetto della biblioteca sfiorando un collaboratore scolastico;

la sicurezza degli edifici scolastici riveste importanza primaria per garantire il diritto allo studio dei cittadini;

la normativa in materia di edilizia scolastica, ed in particolare la legge 11 gennaio 1996, n. 23, prevede che tutto ciò che attiene alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici pubblici statali, compresi l'adeguamento e la messa a norma e in sicurezza degli stessi, rientra nelle dirette ed esclusive competenze degli enti locali: i Comuni fino alla scuola secondaria di primo grado e le Province per le scuole secondarie di secondo grado;

spetta allo Stato assicurare il diritto allo studio degli studenti italiani,

si chiede di sapere:

a quali conclusioni siano pervenuti gli accertamenti compiuti sulla stabilità e agibilità dell'edificio del liceo ginnasio Dettori;

quali siano i risultati del monitoraggio del Ministero sulla stabilità ed agibilità di tutti gli edifici scolastici dell'area cagliaritana;

quali siano le iniziative anche di sostegno finanziario che il Ministro in indirizzo voglia adottare per assicurare l'assolvimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica da parte degli enti locali aventi competenza nella provincia di Cagliari.